



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica

Allegato 1 al decreto direttoriale del 16 gennaio 2023, prot. n. 1294

Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione, modalità di gestione e pubblicazione dell'Elenco, segnalazioni da altre istituzioni, controlli, pubblicità dei dati.

1. Premessa

La legge 4 agosto 2017, n. 124, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, articolo 1, commi da 80 a 82, ha istituito presso il Ministero della transizione ecologica (prima Ministero dello sviluppo economico) l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali (di seguito *Elenco*).

Il Regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito *Regolamento*) ha stabilito criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'*Elenco*.

In particolare, il Regolamento, stabilendo che l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Venditori costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività da parte delle imprese di vendita al dettaglio dell'energia elettrica ai clienti finali, con esclusione di quelle che operano in qualità di esercenti il servizio di maggior tutela, ha disposto che siano indicati con decreto direttoriale: a) i modelli per la presentazione delle domande di iscrizione e dei documenti richiesti nonché le modalità tecniche di gestione e pubblicazione dell'*Elenco*; b) le modalità delle segnalazioni rilevanti ai fini dell'esclusione dall'*Elenco*, previste dall'art. 8, comma 3, del *Regolamento*; c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 9 del *Regolamento* ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'*Elenco*; d) le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che saranno resi pubblici nell'*Elenco*.

Il *Regolamento* ha inoltre previsto che il *Ministero* iscriva provvisoriamente in *Elenco* le imprese di vendita nel mercato libero che, alla data di entrata in vigore del *Regolamento* medesimo, risultino accreditate in qualità di controparti commerciali nel Sistema Informativo Integrato (*SII*), sulla base delle informazioni rese dal Gestore del *SII* ai sensi di apposito provvedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (*ARERA*) per la definizione delle procedure finalizzate ad assicurare il predetto flusso informativo.

Con deliberazione del 15 novembre 2022 585/2022/r/eel, “*Primo popolamento dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 2022*”, l'*ARERA* ha definito le procedure finalizzate ad assicurare il flusso delle informazioni da parte del Gestore



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica

del *SII* ai fini dell'iscrizione provvisoria in *Elenco* delle imprese di vendita di cui al periodo precedente.

Il presente documento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dà attuazione al *Regolamento*.

1. Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di iscrizione nell'*Elenco* è inoltrata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale competitività ed efficienza energetica, Divisione II (di seguito *Ministero*), per via telematica attraverso il portale "Elenco venditori energia elettrica" (di seguito *portale*) accessibile in apposita sezione del sito web del *Ministero*.

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente o altro soggetto da questa delegato accede al *portale* tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)¹ o Carta di Identità Elettronica (CIE) e vi si accredita inserendo la partita IVA e la denominazione sociale dell'impresa richiedente e allegando un documento attestante i propri poteri di rappresentanza o delega.

L'utente accreditato redige la domanda di iscrizione inserendo negli appositi campi: a) i dati anagrafici e identificativi dell'impresa²; b) i dati identificativi delle eventuali imprese appartenenti al medesimo gruppo ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile³; c) i propri dati personali⁴; d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del *Regolamento*. Ciascun utente accreditato può redigere domande di iscrizione per più di un'impresa.

Nel caso in cui vi siano imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa richiedente ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, l'utente compila il campo relativo alla dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del *Regolamento* anche con riguardo agli amministratori, ai legali rappresentanti, ai sindaci e ai direttori generali delle imprese del gruppo, attestando di aver raccolto presso questi le rispettive dichiarazioni.

Le imprese costituite all'estero non iscritte nel Registro delle Imprese in Italia sono tenute a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata al fine di compilare la domanda di iscrizione e consentire successivi atti istruttori e comunicazioni.

¹Le informazioni acquisite tramite SPID saranno nome, cognome e codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso.

²Ragione sociale; codice fiscale; partita Iva; capitale sociale; data di costituzione della società e, per le società di nuova costituzione, data prevista di inizio attività; indirizzo PEC; indirizzo email; sede legale ed eventuali sedi operative; eventuale numero di telefono per la gestione elenco venditori; eventuale sito web; eventuali contatti per assistenza clienti; numero di iscrizione alla camera di commercio.

³Ragione sociale; codice fiscale; partita Iva; numero di iscrizione alla camera di commercio.

⁴Nome; cognome; data di nascita; luogo di nascita; codice fiscale.



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica

Alla domanda di iscrizione sono allegati: a) ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 euro; b) copia della certificazione annuale di bilancio, se obbligatoria per legge o se volontariamente predisposta dall'impresa.

Prima dell'invio della domanda, l'utente è tenuto a leggere ed accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà allegata alla domanda stessa e comunque pubblicata sulla pagina web del sito istituzionale del *Ministero* al seguente link <https://www.mite.gov.it/pagina/privacy-policy>.

Una bozza della domanda può essere salvata e modificata più volte prima del suo invio definitivo.

2. Iscrizione nell'Elenco.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'impresa è inserita nell'*Elenco* e riceve tramite PEC la comunicazione di accettazione dell'istanza, i cui dati sono visionabili nell'area riservata del *portale*.

Se la domanda è irregolare o incompleta, entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento, il *Ministero* ne dà comunicazione all'impresa tramite PEC e nell'area riservata del *portale*, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione.

Qualora entro il termine assegnato l'impresa non regolarizzi o integri la domanda, quest'ultima diventa improcedibile e l'impresa ne riceve comunicazione tramite PEC e nell'area riservata del *portale*. In tal caso, l'impresa che voglia nuovamente chiedere l'inserimento nell'*Elenco* dovrà presentare una nuova domanda.

Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il *Ministero* emette un preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e l'impresa ne riceve comunicazione tramite PEC e nell'area riservata del *portale*.

3. Gestione e pubblicazione dell'Elenco.

Le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del *Regolamento*, relative alla perdita e permanenza dei requisiti di iscrizione nell'*Elenco*, vengono trasmesse dall'impresa attraverso la sezione "Comunicazioni" nell'area riservata del *portale*.

La comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, del *Regolamento*, con cui l'impresa dichiara la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'*Elenco*, va trasmessa al *Ministero* ogni tre anni decorrenti dalla data di iscrizione nell'*Elenco* medesimo.

Le imprese sono tenute a comunicare ogni intervenuta modifica dei propri dati anagrafici, eventuali variazioni societarie e ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale che dovessero registrarsi dopo la data di



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica

presentazione dell'istanza di iscrizione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, modificando i propri dati nell'area riservata del *portale* e dandone avviso al *Ministero* tramite la sezione "Comunicazioni" del *portale* medesimo.

L'*Elenco* è aggiornato con cadenza mensile ed è pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*.

4. Comunicazioni con le altre Istituzioni.

L'*ARERA*, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*AGCM*), il Garante per la Protezione dei Dati Personali (*GPDP*) e l'Agenzia delle Entrate trasmettono al *Ministero* le segnalazioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del *Regolamento*, relative all'irrogazione con provvedimento definitivo nei confronti dell'impresa di una delle sanzioni ivi indicate, entro trenta giorni da quando il provvedimento è divenuto definitivo.

Le comunicazioni relative all'istruttoria e alla conclusione del procedimento di esclusione, previste dall'articolo 8, commi 5 e 7, del *Regolamento*, tra il *Ministero* e le Autorità interessate, avvengono tramite PEC.

ARERA segnala al *Ministero* gli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011, ai fini della loro pubblicazione nell'*Elenco*.

Le segnalazioni di cui ai periodi precedenti vengono trasmesse al *Ministero* via PEC al seguente indirizzo: CEE@pec.mite.gov.it.

5. Controlli.

Il *Ministero* istruisce le domande di iscrizione e le altre comunicazioni delle imprese al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'*Elenco* previsti dal *Regolamento*, anche attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *Regolamento*.

Il *Ministero* esegue inoltre i controlli di cui all'art. 9, comma 2, del *Regolamento*, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa con riferimento ai requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'*Elenco*, a campione annualmente su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 5% del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese presenti nell'*Elenco* nell'anno di riferimento.

La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo viene effettuata mediante criteri di casualità in riferimento al totale delle dichiarazioni delle imprese presenti nell'archivio informatico tenuto dal *Ministero*.

Sono comunque eseguiti controlli in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica

Se nel corso dei controlli vengono rilevate irregolarità od omissioni non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro un termine non superiore a trenta giorni.

I controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo possono essere eseguiti valendosi della collaborazione di *ARERA* e del Gestore del *SII*, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del *Regolamento*.

6. Dati ed informazioni soggetti a pubblicità.

Sono pubblicati nell'*Elenco* i seguenti dati ed informazioni relativi alle imprese di vendita:

- a) ragione sociale;
- b) partita IVA;
- c) codice fiscale;
- d) sede legale;
- e) indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) eventuale contatto per assistenza clienti;
- g) eventuale pagina web dell'impresa;
- h) certificazione annuale del bilancio di esercizio, se obbligatoria per legge o predisposta volontariamente;
- i) impegni assunti e approvati dall'*ARERA* ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011.

In separata sezione del *portale* è inoltre pubblicato un elenco delle imprese escluse dall'*Elenco* dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento*.

7. Disposizioni transitorie per le imprese già accreditate nel Sistema Informativo Integrato (SII).

Le imprese di vendita operanti nel mercato libero che alla data di entrata in vigore del *Regolamento* (17 novembre 2022) risultano accreditate nel *SII* in qualità di controparti commerciali dei clienti finali per la vendita di energia elettrica, sulla base dei dati forniti al *Ministero* dal Gestore del *SII*, sono iscritte provvisoriamente nell'*Elenco* di cui all'allegato 2.

Ai sensi dell'articolo 10 del *Regolamento*, pena l'esclusione dall'*Elenco*, entro novanta giorni dall'adozione del presente provvedimento le imprese di cui al periodo precedente chiedono l'iscrizione definitiva nell'*Elenco*, attestando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3,4 e 5, comma 1, del *Regolamento*,



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica

attraverso il *portale* con le modalità indicate nel paragrafo 1.

Le imprese di cui al periodo precedente che al momento dell'iscrizione, in virtù delle deroghe previste dall'articolo 10, comma 5, del *Regolamento*, non sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, comma 1 o 5, comma 1 del *Regolamento* medesimo, in quanto operano nella forma di società di persone o di società consortili diverse da quelle aventi forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata ovvero hanno un capitale sociale inferiore a centomila euro, a pena di esclusione dall'*Elenco*, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del *Regolamento* (e quindi entro il 17 novembre 2023) si adeguano alle previsioni relative ai requisiti di iscrizione e ne danno comunicazione al *Ministero* attraverso l'area riservata del *portale*.

Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.